

Codice A1814B

D.D. 6 marzo 2023, n. 664

ATTG 245 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo del rio Valle Baciglio - località " Valle Baciglio- Sessant " del Comune di Asti (AT) . Richiedente: Sardo Cardalano Maurizio.



ATTO DD 664/A1814B/2023

DEL 06/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: ATTG 245 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto d'alveo del rio Valle Baciglio - località “ Valle Baciglio- Sessant ” del Comune di Asti (AT) . Richiedente: Sardo Cardalano Maurizio.

In data 13 febbraio 2023 con nota acquisita al protocollo regionale n° 6493/A1814B, il Sig. Sardo Cardalano Maurizio, *omissisomissis* del Comune di Asti - *omissisomissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve per effettuare il taglio della vegetazione presente nel tratto d'alveo del rio Valle Baciglio (sponda dx e sx), località “Valle Baciglio-Sessant” - antistante il mappale identificato dal Fg. 6 – Part. 247 del Comune di Asti /Sezione Sessant.

All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento.

Con nota prot. n° 6570 del 13/02/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. n° 241/1990 e della L.R. n° 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è rimasto pubblicato all'albo pretorio del Comune Asti (AT) per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 15/02/2023, senza dare luogo ad osservazioni od opposizione di sorta.

In data 01/03/2023 è stata effettuata visita in sopralluogo nel tratto del rio Valle Baciglio, in adiacenza al mappale 247 del Fg. 6 in Comune di Asti /sez. Sessant, a valle del manufatto d'attraversamento del rio medesimo, riscontrando la necessità di un intervento manutentivo con taglio selettivo e rimozione della vegetazione arbustiva presente all'interno dell'alveo attivo nonché nel taglio dei soggetti secchi, deperenti ed instabili posti sul ciglio di sponda che in caso di caduta in alveo potrebbero costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ovvero creare disordini idraulici .

A seguito del sopralluogo e dall'esame dell'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valle Baciglio ed è riconducibile, nel rispetto delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento, alle attività di manutenzione finalizzate al miglioramento dell'efficienza idraulica e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012) .

Ravvisata quindi la necessità idraulica, ai sensi degli art. 14 e 26 del vigente Regolamento

Regionale n° 10/R del 16/12/2022, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 “*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” in quanto il rio Valle Baciglio è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n° 76. Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge,

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il D. Lgs. n° 112/1998;
- la L.R. n° 44/2000;
- le LL.RR. n° 20/2002 e n°12/2004;
- il Regolamento Regionale n° 10/R del 16/12/2022 (in particolare artt. 14 e 26);
- il Regolamento Regionale Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare artt. 37 e 37 bis);
- la Circolare del P.G.R. n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012);
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2021 - All. A (tabella canoni) rettificata con D.D. n° 3928 del 28/12/2021;
- l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Sig. Sardo Cardalano Maurizio ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nell’alveo del rio Valle Baciglio (sponda dx e sx), nel tratto antistante il mappale identificato dal Fg. 6 – Part. 247 del Comune di Asti/Sezione di Sessant- località “ Valle Baciglio-Sessant”, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- l’intervento dovrà essere eseguito nell’area evidenziata sugli stralci planimetrici allegati all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale;
- il taglio manutentivo della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n° 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (R.R. n° 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n° 38 del 20/09/2012) ed in particolare:
 - all’interno dell’alveo attivo ovvero nella porzione occupata dall’acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), il taglio della vegetazione potrà avvenire mediante ceduzione senza rilascio di matricine (cosiddetto taglio “a raso”);
 - nella restante porzione di alveo ovvero nel tratto compreso tra il piano di scorrimento dell’acqua in regime ordinario e il ciglio superiore di sponda, il taglio della vegetazione dovrà **essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo** (deperenti, instabili, fortemente inclinati) che possono cadere nell’alveo e pregiudicare l’officiosità delle sezioni di deflusso. Occorrerà garantire il mantenimento dei soggetti piu’ stabili (art. 37 comma 2 del

precitato Regolamento forestale). **E' vietata ogni forma di taglio a raso.**

- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divolto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, foglie, tronchi secchi, etc.) dovrà essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nelle fasce di rispetto idraulico (art. 96 lettera f) del R.D. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua, del materiale derivante dalla trinciatura del legname;
- è fatto divieto assoluto sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n° 523), formare accessi definitivi all'alveo, attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno causare né turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua nè arrecare danno o pregiudizio alle sponde e piu' in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della presente autorizzazione, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (**sospensione dal 31 marzo al 15 giugno**) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente alle prescrizioni impartite e alle vigenti leggi in materia.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di un intervento di manutenzione rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, ai sensi dell'art. 26 del R.R. n° 10/R del 16/12/2022 e della lettera n) della tabella "canoni di concessione anno 2022-2023" - Allegato A della D.D. n° 3484 del 24/11/2021 e s.m.i., il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate, è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi. sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il funzionario estensore
Giuliana CAPITOLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli